

N. 00704/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00338/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2014, proposto da:

Pasqualino Piunti, Annalisa Ruggieri, Pierluigi Tassotti, Bruno Gabrielli, Andrea Assenti, rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Caporossi, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Comune di San Benedetto del Tronto, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Di Concetto, con domicilio eletto presso Avv. Andrea Principi in Ancona, via Marsala 12;

per l'annullamento

- della deliberazione n. 17 adottata dal Consiglio Comunale di San Benedetto del Tronto in data 28/04/2014,

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Benedetto del Tronto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso 40/2014 i ricorrenti, Consiglieri Comunali di opposizione nel Comune di San Benedetto del Tronto, impugnavano la deliberazione del Consiglio Comunale del 30.11.2013, avente a oggetto "Ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013 – Modifica Aliquote IMU Assestamento generale e variazione del bilancio 2013 e del bilancio 2013/2015-Modifica e integrazione del Piano Investimenti 2013", lamentando il ritardo della convocazione del

Coniglio Comunale e, comunque, la violazione del Regolamento per il Funzionamento di detto Consiglio, nonché delle loro prerogative consiliari.

Con sentenza ex art. 60 d.lgs 104/2010 n. 400 del 2.4.2014, questo Tribunale ha accolto il ricorso, annullando la delibera impugnata per l'irregolare convocazione dei ricorrenti.

La pronuncia è stata appellata dal Comune con ricorso r.g. 4664/2014 e non risulta sospesa,

A seguito della pronuncia del Tar, il Comune poneva un quesito al Ministero dell'Interno sulle conseguenze dell'annullamento ai sensi dell'art. 141 c. 1 lett. c del d.lgs 267/2000. Il Ministero, con nota del 17.4.2014 invitava il Comune a riadottare la delibera entro il 30 aprile, precisando che in mancanza si sarebbe proceduto alla diffida di cui alla norma citata.

In data 28.4.2014 il Consiglio Comunale San Benedetto del Tronto ha approvato la delibera numero 17, avente ad oggetto "Ricognizione e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2013-Modifica aliquote IMU- Assestamento generale e variazione del bilancio pluriennale 2013/2015-Modifica e integrazione del piano investimenti del 2013".

Con il presente ricorso, depositato il 28.5.2014, i medesimi ricorrenti contestano l'operato del Comune, chiedendo l'annullamento della delibera

Si è costituito il Comune di San Benedetto del Tronto, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 19.6.2014, sussistendone i presupposti il ricorso è stato trattenuto per la decisione sul merito ex art. 60 c.p.a.

1 Il Collegio ritiene di non trattare l'eccezione di difetto di legittimazione dei ricorrenti, quali Consiglieri Comunali di San Benedetto del Tronto, all'impugnazione della delibera (nella quale, a differenza del ricorso 40/2014, i motivi di ricorso non riguardano le prerogative dei consiglieri o la convocazione dell'organo) in quanto il ricorso è infondato nel merito.

1.1 La tesi di parte ricorrente, sulla base di una lettura congiunta del citato articolo 141 c. 1 lett. c e dell'art. 175 c. 3 e 8 del d.lgs 267/2000, sostiene, essenzialmente, che le variazioni al bilancio comunale non possono essere effettuate oltre il 30 novembre e, per i casi di ratifica di interventi urgenti della giunta, entro il 31 dicembre. Dopo tale periodo il Consiglio Comunale perderebbe il potere di adottare l'atto, con il conseguente scioglimento del consiglio.

1.2 A parere del Collegio, la tesi non è condivisibile, in quanto contrasta con la lettera dell'art. 141, che non prevede lo scioglimento automatico del Consiglio, in caso di mancata approvazione del bilancio, ma un articolato procedimento per cui, in caso di mancata predisposizione dello schema di bilancio, è nominato un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo (oggi il prefetto) assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. In giurisprudenza è stato condivisibilmente affermato che la procedura di scioglimento possa essere preceduta da un preavviso in qualunque caso di mancata approvazione del bilancio (e quindi delle relative variazioni). In particolare, il decreto di scioglimento va necessariamente preceduto dal preavviso, per ogni ipotesi in cui il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, e cioè sia per il caso di atteggiamento inerte dell'amministrazione che per quello di espressa valutazione contraria, dalla fase sollecitatoria di cui all'art. 141 c.2(CdS. n. 826/07). Condivisibilmente, in assenza di una chiara ed espressa previsione normativa di segno contrario, va privilegiata un'interpretazione della disciplina che privilegi la possibile sopravvivenza dell'organo democraticamente eletto, che peraltro, che viene assoggettato allo scioglimento non adempiendo al preavviso (Tar Lecce ordinanza 23.5.2007 n. 446). Nello stesso senso conclude la decisione del Consiglio di Stato Sez. VI 19.2.2007 826, citata sia dalla difesa Comunale sia nella predetta ordinanza del Tar Lecce, che esplicitamente afferma come la legge non colleghi all'inosservanza del termine ordinario di cui all'art. 175, comma 3, alcuna immediata e concreta conseguenza dissolutiva, ma la semplice apertura di un procedimento sollecitatorio, che può bensì condurre all'adozione della grave misura dello scioglimento dell'organo, ma il cui presupposto non è la mera inosservanza del termine suddetto bensì la constata inadempienza ad una intimazione puntuale e ultimativa dell'organo competente, che attesta l'impossibilità, o la volontà del consiglio di non, approvare il bilancio. Inoltre, il meccanismo predisposto dall'art. 141, comma 2, mentre, per un verso, porta ad escludere la natura perentoria del termine in questione, con connesso rischio di illegittimità derivata degli atti che si fondano sulla deliberazione adottata in ritardo, per altro verso, elimina il rischio, anch'esso adombrato nella decisione, che al termine possa attribuirsi valore puramente indicativo (Cds 826/2007 cit.).

1.3 Nel caso in esame, non vi è stata un'effettiva mancata approvazione del bilancio comunale, ma l'annullamento giurisdizionale, per motivi relativi all'irregolare convocazione della seduta consiliare, di una delibera integrativa degli equilibri di bilancio (art. 193 c. 2) contenente, tra l'altro, la modifica delle aliquote IMU, che ha provocato

(nell'interpretazione del Comune) l'impossibilità di approvare il bilancio 2014, portando all'esercizio provvisorio. In realtà, come osservato dalla Prefettura nel parere sopracitato, la procedura di cui all'art. 141 c.2 d.lgs 267/2000 (richiamata dall'art. 193 c.4) riguarda i casi di mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio in caso di squilibri finanziari e non la mera mancata approvazione della delibera, per cui è ulteriormente destituita di fondamento la tesi di parte ricorrente per cui il Comune non avrebbe più il potere di deliberare sul tema, non essendovi stato il previo inadempimento della diffida di cui all'art. 141 c.2 più volte citato.

1.4 Del resto, anche affrontando la questione da diverso punto di vista, in giurisprudenza è stata considerata legittima, anche dopo l'annullamento giurisdizionale, l'adozione delle aliquote IMU anche in presenza di un termine perentorio con la conseguenza che salvo che la legge disponga altrimenti, l'Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l'emanazione del provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, poteva aver luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge (salvo il caso in cui il giudice amministrativo abbia annullato il provvedimento proprio a causa del suo superamento), in quanto se è adottato il tempestivo provvedimento, determinativo dell'imposta nella misura superiore a quella prevista in via sussidiaria dalla legge, i rapporti tributari vanno determinati sulla sola base dell'atto nonché delle vicende che lo riguardano in sede giurisdizionale: nel caso di annullamento da parte del giudice amministrativo dell'atto impositivo l'Ente locale (che aveva adeguato i propri bilanci e la propria attività alle somme di cui prevedeva la riscossione) può motivatamente rimuovere il vizio riscontrato in sede giurisdizionale e può riemanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell'atto già emanato (giurisprudenza costante CdS Sez.V 2.4.4.2013 n. 2394, 16.10.1997 n. 2278).

2 Si può quindi concludere che lo scioglimento del Consiglio, chiesto dai ricorrenti, è privo di supporto normativo. La sentenza 400/2014 di questo Tar ha fatto venir meno, con effetti retroattivi (salvo l'esito dell'appello) la delibera del 30.11.2013. A seguito dell'annullamento, il Consiglio si è attivato, con previo parere della competente Amministrazione, per riapprovare la delibera, evitando il procedimento di cui all'art. 141 c.2. Ora, il fatto che il procedimento sostitutivo preveda, previa diffida, la possibilità che il Consiglio Comunale approvi il bilancio dopo essersi reso inadempiente, esclude la perdita del relativo potere da parte del Consiglio che, a parere del Collegio, ha agito conformemente a quanto previsto dalla normativa applicabile (141 c.2, 175 c. 3 e 193 c.2 e 4 del d.lgs 267/2000), nonché dei principi giurisprudenziali sopra riportati. Ne consegue il respingimento del ricorso in epigrafe.

2.1 Le spese possono essere compensate, in considerazione della particolarità della fattispecie, caratterizzata da una precedente decisione favorevole agli odierni ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Giovanni Ruiu, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)